

**Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - coniuge, parenti, affini ed affiliati -  
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 20/01/2006**

Necessaria inattendibilità - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato dai uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1109 del 20/01/2006